



**Regione Piemonte**  
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA  
Comune di VARZO  
Piazza Agnesetta 1 28868 VARZO – VB  
Telefono 0324/7001 Fax 0324/73047



Regione Piemonte  
Modello PA920  
Versione

**ORDINANZA N.63/2014 DEL 13.10.2014**

Disciplina della combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali nel territorio del Comune Di Varzo (ai sensi dell'art. 256 bis e 182 co. 6-bis del D. Lgs. 152/2006).

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che la gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola che consente la mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed è finalizzata a determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

**DATO ATTO** che la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche e dei centri di raccolta;

**PREMESSO** che sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi e in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di trasportare e conferire i residui agricoli ai centri di raccolta;

**PREMESSO** inoltre che l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost può innescare incendi nel periodo estivo e comunque, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;

**DATO ATTO** che l'art. 256 bis del D.Lgs. 152 / 2006, introdotto dall'articolo 3 del D.L. 10 dicembre 2013 n. 136, recante " Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

**DATO ATTO** che l'art. 182 comma 6-bis, e l'art. 256-bis comma 6 del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'art. 14, comma 8, lettera b) del D.L.24 giugno 2014 n. 91, esclude dal campo di applicazione dei citati art. 256 e 256 bis il "materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse precisando che: *"di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";*

**DATO ATTO** che l'art. 256-bis comma 6 del D.Lgs. 152 / 2006, prevede quanto segue: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6 -bis , le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato";*

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e, nello specifico:

- l'art. 184, comma 3, lett. a), il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;
- l'art. 185, il quale stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomasse mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

**VISTA** la legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Legge regionale del Piemonte 19 novembre 2013 n. 21 "Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353";

**VISTO** il Regolamento regionale del Piemonte 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i. "Regolamento forestale di attuazione art. 13 della L. R. 10 febbraio 2009 n. 4 ( Gestione e promozione economica delle foreste )";

**VISTI** gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la necessità di garantire forme di smaltimento controllato di materiale combustibile allo scopo di ridurre i rischi che esso potenzialmente può rappresentare per la pubblica incolumità;

## **ORDINA**

È consentita la combustione sul luogo di produzione, ovvero negli immediati dintorni laddove le condizioni di sicurezza locali lo rendano necessario, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali, nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni, a tutela della salute e dell'ambiente:

- 1) durante tutte le fasi dell'attività di combustione e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore dei residui vegetali o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, il quale deve essere presente con mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;
- 2) è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di braci e focolai;
- 3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- 4) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi; il fumo della combustione non deve in ogni caso interessare edifici abitati o impedire la visuale lungo vie di comunicazione;
- 5) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri (**cioè tre metri cubi comprensivi dei vuoti**) per ettaro ( 10.000 metri quadrati) al giorno di scarti agricoli provenienti dal fondo in cui sono stati prodotti;
- 6) la combustione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide, nei seguenti orari:

-nell'orario compreso tra le ore 06,00 e le ore 10,00 antimeridiane, oppure tra le ore 17,00 e le ore 21,00 pomeridiane dal mese di aprile a fine mese di settembre;

-nell'orario compreso tra le ore 07,00 e le ore 11,00 antimeridiane, oppure tra le ore 15,00 e le ore 18,00 pomeridiane dal mese di ottobre a fine mese di marzo;

7) dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le norme previste dal Regolamento regionale del Piemonte 20 settembre 2011 n. SIR, dalla legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge-quadro in materia di incendi boschivi " e dalla legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353

"; in particolare si dovrà rispettare il divieto di accensione all'interno delle aree boscate o cespugliate o a distanza inferiore a 50 metri da esse;

8) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi;

9) resta vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali indicati nella presente ordinanza;

10) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi ed ammendanti;

11) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune ed al Corpo Forestale dello Stato almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli e forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

### **PONE IL DIVIETO**

Di operare abbruciamenti al di fuori dei casi , delle condizioni e delle modalità sopra descritte nella presente ordinanza e negli artt. 182 comma 6-*bis* e 256-*bis* comma 6 del D. Lgs. 152/2006;

### **AVVERTE**

**Che resta vietata la combustione di qualunque rifiuto diverso dai materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;**

Che resta vietata la combustione del suddetto materiale agricolo, qualora quest'ultimo venisse ad essere mischiato con rifiuti di altra natura, non oggetto della deroga prevista ex art. 182 comma 6 bis);

Che, per l'inosservanza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 bis, comma I bis, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro salvo che il fatto non costituisca reato o non comporti la violazione di altre specifiche, diverse ed ulteriori norme;

### **DISPONE**

Che la presente sostituisce integralmente, ad ogni effetto di legge, la precedente ordinanza n. 13 del 2009;

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri Enti competenti secondo la legislazione vigente, sono incaricati della vigilanza in merito al rispetto della presente ordinanza;

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si dispone altresì che copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio comunale e sull'home page del sito del Comune di Varzo nonché sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Verbania;
- Al Sig. Questore;
- Al Servizio di Polizia Locale del Comune di Varzo ;
- All'Unione dei Comuni
- Al Comando Stazione Carabinieri di Varzo;
- Al Comando provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Varzo Il 17-10-14.



SINDACO  
Avv. STEFANETTI Bruno

A handwritten signature in black ink is written over the printed name "Avv. STEFANETTI Bruno". The signature is stylized and cursive, starting with a large, prominent initial letter.